

### **Allegato parte integrante**

criteri per la concessione di contributi per interventi pari o superiori a un milione di euro

## **CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI SU BENI IMMOBILI PREVISTI DALLA LEGGE PROVINCIALE 17 FEBBRAIO 2003, N. 1 (articoli 5 e 8), LA CUI SPESA AMMESSA E' PARI O SUPERIORE AL MILIONE DI EURO.**

### **ASPETTI GENERALI DEL PIANO PLURIENNALE DI LEGISLATURA DEGLI INVESTIMENTI**

Con il Regolamento approvato con il D.P.G.P. 25 settembre 2000, N. 24-42/Leg. e s.m., in seguito denominato "Regolamento", concernente l'individuazione degli strumenti di programmazione e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale in attuazione della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, è definita la disciplina della programmazione settoriale.

Per quanto riguarda il settore dei beni culturali, è prevista, l'adozione di un Piano degli investimenti, al fine di provvedere all'esecuzione di interventi atti alla conservazione dei beni culturali, ai sensi dell'art. 5 della L.P. 17 febbraio 2003, n. 1, attraverso interventi diretti o tramite la concessione di contributi.

Nel Piano degli investimenti devono essere inseriti gli investimenti pubblici considerati significativi e con i requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 2 e 8 del Regolamento. Tali sono definiti gli investimenti realizzati direttamente dalla Provincia o da parte di altri soggetti pubblici o privati mediante agevolazioni provinciali superiori al 50% della spesa ammessa che presentano un costo, nel caso di interventi diretti, ovvero una spesa ammessa, nel caso di interventi agevolati, non inferiore a 1.000.000,00 di Euro.

La Giunta provinciale individua in via preventiva i seguenti criteri e modalità per la concessione di contributi, ai sensi delle predette leggi provinciali, da inserire nel Piano degli investimenti nel settore dei beni culturali per la XIV legislatura.

### **Art. 1. SOGGETTI BENEFICIARI**

Possono essere beneficiari dei contributi per interventi su beni culturali immobili siti sul territorio della Provincia di Trento il proprietario, il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento, il condominio (per gli interventi sulle parti comuni condominiali), il comodatario se ente pubblico locale e se il contratto di comodato ha una durata non inferiore a 30 anni.

Non possono beneficiare dei suddetti contributi i seguenti soggetti:

- Imprese;
- Enti pubblici strumentali di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";
- Enti pubblici economici;
- Associazioni e fondazioni non riconosciute.

Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 8 della Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, gli Enti pubblici locali, Musei, o Associazioni (che prevedano nelle norme statutarie una destinazione del bene che consenta una fruizione pubblica nel caso di scioglimento), proprietari di beni di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) c) d) e) della Legge 7 marzo 2001, n. 78.

## **Art. 2. BENI OGGETTO DI FINANZIAMENTO**

Sono finanziabili gli interventi diretti ad assicurare la conservazione dei beni immobili accertati o dichiarati di interesse culturale ai sensi della normativa vigente in materia di beni culturali.

Sono altresì finanziabili gli interventi di manutenzione e restauro dei beni correlati all'evento della Prima Guerra Mondiale, di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) c) d) e) della Legge 7 marzo 2001, n. 78.

## **Art. 3. TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO**

Le tipologie di opere e lavori ammissibili a contributo sono individuate in tutti quegli interventi riguardanti il bene, volti a mantenerne l'integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali.

Più in particolare le categorie di opere, lavori e forniture valutabili ai fini dell'ammissibilità a contributo ai sensi della Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, sono le seguenti:

- A. consolidamenti statici e ripristini murari, opere murarie in genere ad esclusione delle assistenze per l'esecuzione delle opere non ammesse e demolizioni ritenute necessarie per il restauro;
- B. interventi totali o parziali di finiture e opere di completamento;
- C. tinteggiature di pareti interne ed esterne qualora conseguenti ad un programma di intervento di recupero del bene;
- D. tinteggiature aventi particolare rilevanza per la valorizzazione e la conservazione dell'immobile;
- E. restauro, risanamento e/o ricostruzione totale e rifacimenti totali e parziali di coperture: orditura primaria, secondaria, manto, lattronerie e opere relative all'allontanamento delle acque meteoriche;
- F. opere di restauro e consolidamento specialistico;
- G. rifacimento o ampliamento di impianti elettrici, di illuminazione (esclusi i corpi illuminanti), idro-sanitari, di riscaldamento e climatizzazione, nonché impianti di protezione dalle scariche atmosferiche (parafulmini), qualora rivolti alla salvaguardia e alla corretta conservazione dei beni;
- H. impianti antincendio, di rilevazione fumo e antintrusione;
- I. interventi di risanamento delle murature dall'umidità;
- J. indagini, analisi specialistiche e monitoraggi, rilievi grafici e fotografici, nella misura ritenuta necessaria;
- K. spese "in economia" connesse a lavori non progettualizzabili che presentano carattere di frammentarietà e/o richiedano un continuo controllo e l'adozione di metodologie di intervento che non possono essere quantificate a misura;

- L. scavi archeologici connessi al restauro monumentale;
- M. restauro, risanamento, manutenzione straordinaria e/o ricostruzione di manufatti relativi alla Prima Guerra Mondiale;
- N. altre opere, che pur non espressamente indicate nel presente elenco, sono comunque finalizzate alla protezione e conservazione del bene architettonico;
- O. opere di sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

Sono inoltre ammissibili a finanziamento:

- 1) spese per imprevisti, fino alla misura massima del 10% dell'importo dei lavori;
- 2) spese per progettazione e direzione lavori, contabilità e assistenza al collaudo. La spesa rispettivamente prevista sarà ammessa a finanziamento sino alla misura massima dell'8% dell'importo dei lavori ritenuto ammissibile, compresi gli imprevisti;
- 3) spese per incarico al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La spesa prevista sarà ammessa a finanziamento sino alla misura massima del 4% dell'importo dei lavori ritenuto ammissibile, compresi gli imprevisti;
- 4) spese per indagini e verifiche precantiere, analisi specialistiche e altre spese preordinate alla progettazione delle opere, ritenute essenziali dalla Soprintendenza.

La spesa ammessa a contribuzione non potrà mai superare l'importo del preventivo di spesa allegato alla domanda di contributo.

#### **Art. 4. MISURE DI CONTRIBUZIONE**

I contributi vengono calcolati sulla spesa ammessa, nelle seguenti misure percentuali massime:

- Comprensori, Comunità : 100 per cento;
- Soggetti privati: 55 per cento
- Per tutti gli altri beneficiari: 80 per cento, ad eccezione dei contributi relativi ad interventi su beni ecclesiastici non di culto per i quali l'erogazione massima non può superare il 55 per cento.

I contributi concessi a privati sono subordinati alla garanzia di pubblico accesso, qualora non diversamente assicurato, secondo modalità preventivamente fissate da apposite convenzioni da stipularsi con i singoli beneficiari in base a quanto disposto dall'art. 5, comma 5, della Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1. La convenzione dovrà essere sottoscritta dal beneficiario prima

dell'erogazione del saldo del contributo concesso, pena la decadenza del medesimo e la durata della convenzione sarà stabilita dal Dirigente fra un minimo di nove ed un massimo di trenta anni, proporzionalmente all'entità dell'intervento finanziario e della valenza storico artistica del bene. Le convenzioni di durata ultradecennale relative sono annotate, a spese dei beneficiari del contributo, al libro fondiario.

#### **Art. 5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER L'AMMISSIONE NEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI**

Ai fini dell'ammissione nel Piano degli investimenti, le domande di finanziamento, pena la non ammissibilità, dovranno essere presentate dal 1 marzo al 30 aprile del primo anno di ogni legislatura. Fuori dai suddetti termini potranno essere presentate domande di finanziamento solo nei casi previsti al successivo articolo 8.

Le domande potranno essere consegnate a mano presso la sede della Soprintendenza, presentate a mezzo del servizio postale, via fax o per via telematica. Le domande si intendono presentate in tempo utile ove risulti, sulla data di spedizione mediante plico raccomandato, che sono state consegnate all'ufficio postale entro i termini previsti. Le domande potranno anche essere inoltrate ai vari Sportelli di informazione ed assistenza al pubblico decentrati sul territorio entro i termini sopra indicati.

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- progetto preliminare dei lavori;
- preventivo sommario di spesa;
- documentazione fotografica esauriente e relativa sia all'insieme del bene che ai particolari salienti relativi all'intervento.

Per ragioni di opportunità tecnica espressamente motivate dal richiedente e confermate per iscritto in sede istruttoria dalla Soprintendenza per i beni storico-artistici, può essere presentata un'unica domanda di contributo riguardante sia interventi su beni immobili che su superfici decorate di beni architettonici, qualora gli stessi non possano essere eseguiti separatamente e gli oneri per i lavori edilizi siano maggioritari.

Non possono essere concessi contributi per interventi:

- i cui lavori siano iniziati prima della presentazione delle domande di contributo;
- aventi ad oggetto opere già inserite in strumenti di programmazione provinciale o finanziati in base ad altri leggi statali, provinciali e comunitarie.

#### **Art. 6 VALIDITA' DELLE DOMANDE**

Il Piano degli investimenti ha durata corrispondente alla legislatura nel

corso della quale è approvato e può essere aggiornato, secondo le modalità previste dal Regolamento di programmazione.

La validità delle domande scadrà alla data di nomina della Giunta provinciale della legislatura successiva.

#### **Art. 7. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO, INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA' E APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI**

Preliminarmente la Giunta provinciale provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie nell'ambito del relativo capitolo di spesa del documento tecnico, stabilendo l'importo da utilizzare per gli interventi da finanziare nel Piano degli investimenti per i beni culturali e quello per gli interventi di importo inferiore al milione di Euro.

Nella medesima deliberazione la Giunta provinciale ripartisce le risorse finanziarie, destinate per gli interventi di importo pari o superiore al milione di euro, in base alle seguenti quote:

Grado di priorità	Tipologia intervento	Quota di ripartizione
1	Beni architettonici (contributi in annualità per importi $\geq$ € 1.000.000,00)	90%
2	Beni Prima Guerra mondiale (contributi in annualità per importi $\geq$ € 1.000.000,00)	5%
	Fondo di riserva	5%

Nel caso in cui il finanziamento delle domande di contributo relative a ciascuna tipologia di intervento cui sopra comporti un onere inferiore alla quota di budget predeterminata, la differenza viene, se necessario, cumulata alla quota di budget prevista per la rimanente tipologia, nel rispetto del punteggio di valutazione attribuito.

La Giunta provinciale provvede ad approvare il Piano degli investimenti dei beni culturali, dando atto delle domande pervenute e del punteggio di valutazione espresso in millesimi ed attribuito a ciascuna istanza nel seguente modo:

- a) valenza storica ed artistica del bene: fino a 350 millesimi;
- b) interventi di restauro complessivo del bene immobile o di beni facenti parte di un unico contesto: fino a 100 millesimi;
- c) precarietà dello stato conservativo: fino a 100 millesimi;

- d) urgenza e indifferibilità dei lavori: fino a 250 millesimi;
- e) fruizione pubblica gratuita fino a 100 millesimi
- f) opere di completamento di lavori già in atto: da 0 a 100 millesimi.

A parità di punteggio, ha priorità l'intervento disciplinato ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del D.P.G.P. 25.9.2000, n. 24-42/Leg..

Nell'area di priorità del Piano degli investimenti dei beni culturali verranno inseriti i contributi con copertura finanziaria. Le domande di contributo che al momento dell'approvazione del Piano risultano prive di copertura finanziaria, potranno essere ammesse nell'area di priorità, con le modalità previste all'art. 8.

Con la ripartizione dei fondi disponibili a bilancio è costituito un Fondo di riserva del 5% da destinare:

- eventuali superi di spesa e di altre spese impreviste comunque necessarie per la realizzazione degli interventi, individuati nel piano o avviati nell'ambito di piani precedenti, purché ritenuti dal Dirigente indispensabili alla salvaguardia del bene e necessari al suo corretto restauro;
- spese impreviste relative a interventi provvisori indispensabili di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.;

Qualora il fondo di riserva non venga in tutto o in parte utilizzato, potrà essere impiegato, se necessario, per il prosieguo di finanziamento delle domande in corso di validità, nel rispetto del grado di priorità attribuito alla tipologia di intervento nella precedente tabella.

#### **Art. 8. AGGIORNAMENTI DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI**

Le domande di contributo che al momento dell'approvazione del Piano degli investimenti dei beni culturali risultano prive di copertura finanziaria, potranno essere ammesse nell'area di priorità del Piano, previo aggiornamento dello stesso durante il periodo residuo di validità e subordinatamente al verificarsi della disponibilità di nuove risorse.

Qualora le nuove risorse si rendano disponibili a seguito della formazione di un nuovo bilancio o in corso d'anno, la Giunta Provinciale provvede all'approvazione dell'aggiornamento del Piano per l'inserimento in area di priorità delle domande che trovano copertura finanziaria, secondo l'ordine di priorità già assegnato.

Potranno essere inseriti nell'area di priorità del Piano, previo aggiornamento, interventi urgenti e imprevedibili, con rilevanti finalità pubbliche, in relazione alla valenza storica dell'edificio o alla necessità di integrazione funzionale ed esecutiva con lavori già finanziati ed in fase di completamento. Tali fattispecie verranno comunque individuate singolarmente con apposito provvedimento della Giunta provinciale, che individua contestualmente l'entità della spesa e le modalità con le quali la stessa dovrà essere sostenuta.

Qualora le economie determinate dall'assegnazione di contributi con un onere inferiore alla quota predeterminata dalla Giunta provinciale, non possano essere utilizzate per finanziare nuovi interventi, potranno, se necessario, essere

cumulate alla quota predeterminata dalla Giunta provinciale per la graduatoria di competenza del Dirigente.

## **Art. 9. ITER DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO**

Entro 10 giorni dall'approvazione del Piano degli investimenti o dall'aggiornamento dello stesso, il Dirigente comunica:

- ai richiedenti, le cui domande non risultano finanziabili, l'esito negativo della domanda;
- ai richiedenti, le cui domande sono finanziabili, il termine, non superiore a 120 giorni, entro il quale presentare il progetto dell'intervento, redatto a livello definitivo o esecutivo. Il mancato rispetto di tale termine, decorrente dalla data di ricevimento della sopra citata comunicazione, comporta l'esclusione del contributo dall'area di priorità del Piano degli investimenti, tramite aggiornamento dello stesso, e la scadenza della validità della domanda per l'intera legislatura.

Il progetto presentato dovrà essere redatto da tecnico idoneo, a livello definitivo o esecutivo e, qualora previsto dalla legge, come disciplinato dagli artt. 16 e 17 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m., e dal relativo Regolamento di attuazione emanato con D.P.G.P. n. 12-10/Leg di data 30 settembre 1994 e s.m.

Nel termine massimo di 120 giorni decorrenti dal ricevimento del progetto, il Dirigente provvede ad effettuare la valutazione tecnico-economica dell'intervento per determinare la spesa ammessa a contributo e ad autorizzare gli interventi su beni culturali ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.

Rilasciata la suddetta autorizzazione il Dirigente assegna il contributo nel termine massimo di 15 giorni. Con tale provvedimento vengono altresì fissati i termini per l'avvio dei lavori, la loro realizzazione e la loro rendicontazione, nel rispetto dei criteri generali dettati in merito dalla Giunta Provinciale.

Nel caso in cui l'autorizzazione ai lavori ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. sia già stata rilasciata in precedenza, il termine di 15 giorni per la concessione del contributo decorre dalla data di esecutività della deliberazione del Piano degli investimenti.

L'intervento per cui la spesa ammessa, determinata sulla base del progetto definitivo o esecutivo, risulti inferiore a un milione di Euro, rimarrà programmata nell'area di priorità del Piano.

Il soggetto ammesso a contributo dovrà comunicare, tempestivamente, l'avvio lavori indicando la ditta incaricata dei lavori, il Direttore Lavori, qualora nominato, e i nominativi degli operatori qualificati ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, art. 29, comma 6 e s.m.. Se dovuto, unitamente a tale comunicazione dovrà essere fornita copia del titolo abilitativo previsto dalla L.P. 4 marzo 2008, n. 1 "Pianificazione urbanistica e tutela del territorio" per gli interventi oggetto di contributo, pena la decadenza del finanziamento.

## **Art. 10. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE**

I contributi vengono concessi di norma in annualità, oppure in conto capitale, o parte in annualità e parte in conto capitale, secondo le disponibilità finanziarie.

Per gli interventi finanziati interamente in conto capitale, il contributo viene corrisposto nel modo seguente:

- 20% in via anticipata ad avvenuto inizio dei lavori;
- 30% ad avvenuta esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi a contributo;
- 20% ad avvenuta esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi a contributo;
- la rimanenza ad avvenuta certificazione della regolare esecuzione dell'opera, sulla base dell'importo ritenuto definitivamente ammissibile a contributo, con riserva di rideterminare in quella sede l'intervento provinciale.

Il contributo viene assegnato arrotondando le cifre ad 1 Euro.

Qualora nel corso delle verifiche finali si accertasse che determinate opere non sono state realizzate o sono state realizzate con modalità difformi rispetto al progetto ammesso a contributo, come autorizzato dalla Soprintendenza competente, verranno stralciati dal contributo stesso i relativi importi.

Qualora determinate opere siano state realizzate in violazione della relativa autorizzazione, la Soprintendenza provvede a stralciare dal contributo gli importi relativi ove sia possibile la rimessa in pristino, e a revocare interamente il contributo ove non sia possibile la rimessa in pristino. Il pagamento del saldo o delle rimanenti rate è sospeso fino all'avvenuta rimessa in pristino.

Al recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso, ivi compresi gli eventuali interessi, si procede secondo la normativa vigente.

## **Art. 11. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN ANNUALITA':**

Per gli interventi finanziati interamente in annualità, il contributo viene corrisposto nel modo seguente:

- a) il contributo viene suddiviso in rate annue costanti posticipate per dieci anni;
- b) l'importo delle rate viene determinato in modo che il relativo valore attuale sia pari all'ammontare del corrispondente contributo in conto capitale. Detto valore attuale è determinato applicando il tasso di attualizzazione, in vigore alla data di scadenza della presentazione delle domande, stabilito dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 8 bis della L.P. 9 aprile 1973, n. 13.
- c) l'erogazione del contributo è annuale con decorrenza non oltre la scadenza del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di adozione del provvedimento di concessione;
- d) la prima rata viene erogata in via anticipata ad avvenuto inizio dei lavori, subordinatamente alla presentazione della documentazione di cui al D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg e s.m.;
- e) le successive rate vengono automaticamente liquidate alle rispettive scadenze, senza la necessità di presentare ulteriore documentazione, fatta



eccezione delle due ultime due rate la cui erogazione è subordinata alla presentazione della documentazione prevista dalla successiva lettera f);

- f) in sede di rendicontazione entro i termini fissati, sulla base della certificazione della regolare esecuzione dell'opera, supportata dalla documentazione di cui al già citato D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg e s.m. e dalla documentazione scientifica di cui al successivo art. 12, la Soprintendenza competente si riserva di rideterminare l'intervento provinciale in relazione alla spesa effettivamente sostenuta;

#### **Art. 12. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI PARTE IN CONTO CAPITALE E PARTE IN ANNUALITA':**

Per gli interventi finanziati parte in conto capitale e parte in annualità, il contributo, per la quota concessa in conto capitale viene corrisposto nel modo indicato al punto 10), per la quota di contributo concessa in annualità l'erogazione dello stesso viene corrisposta nel modo indicato al punto 11).

#### **Art. 13. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DI VERIFICA DEGLI INTERVENTI E DELLE OPERE - DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE AD AVVENUTA CONCLUSIONE DEI LAVORI.**

Per la verifica delle opere realizzate si applica quanto previsto dal Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg e s.m., concernente "modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia, ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23", in particolare al capo II (artt. 5, 6 e 7).

Al fine di documentare la corretta conduzione dell'intervento, visto anche l'art. 12, comma 3, del sopra richiamato Regolamento, dovrà essere prodotta al termine dei lavori la documentazione scientifica sotto indicata, in assenza della quale non potrà essere erogato il saldo del contributo:

- documentazione fotografica, relativa agli interventi su beni architettonici, anche digitale, con una selezione significativa delle fasi dell'intervento (prima, durante e dopo il restauro), stampata su carta fotografica e con cessione dei relativi files;
- rilievo grafico critico in scala adeguata relativo ai diversi momenti successivi solo in casi particolari specificamente richiesti dalla Soprintendenza competente;
- prove ed analisi specialistiche eventualmente eseguite o richieste in corso d'opera (indagini stratigrafiche, termografiche, prove di carico, ecc...);
- relazione del direttore dei lavori che illustri in dettaglio le varie fasi operative dell'intervento, accompagnata dalle relazioni tecnico-scientifiche predisposte dai singoli specialisti coinvolti nei lavori.

Qualora la documentazione scientifica presentata alla conclusione dei lavori da parte dei beneficiari del contributo dovesse risultare carente, la Soprintendenza riconosce ai medesimi solamente il costo del materiale documentario ritenuto idoneo. La Soprintendenza ha inoltre la facoltà di svolgere, qualora possibile, le attività non documentate dal beneficiario, decurtando la spesa sostenuta dal saldo del contributo.

#### **Art. 14. PUBBLICIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Degli interventi finanziati il concessionario dovrà dare idonea pubblicità mediante apposizione in cantiere, in luogo ben esposto alla vista e per tutta la durata dei lavori, di una tabella di idonee dimensioni, contenente la seguente dicitura:

INTERVENTO DI RESTAURO FINANZIATO DALLA  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
AI SENSI DELLA L.P. 17 FEBBRAIO 2003, N. 1

AUTORIZZAZIONE DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI  
ARCHITETTONICI

di data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

**CONTRIBUTO ASSEGNATO Euro** \_\_\_\_\_